

REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/93 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽²⁾ prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 30 aprile 1993; che, dato il tempo necessario

per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare di un anno tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 la data del 30 aprile 1993 è sostituita dal 30 aprile 1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. HILDEN

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27).⁽²⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3200/92 (GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 1).